

Disegno di legge

TUTELA DEL PATRIMONIO CARSICO TRENINO

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Finalità

1. La Provincia autonoma di Trento tutela e salvaguarda il patrimonio carsico, costituito dalle aree carsiche, dalle grotte, dalle doline, dalle forme carsiche di superficie e dai fenomeni carsici presenti sul territorio provinciale.

2. Al fine della tutela del patrimonio carsico è istituito il catasto carsico provinciale.

3. La Provincia attua azioni di promozione della speleologia in ambito scientifico, didattico e divulgativo, favorendo la formazione di personale esperto, anche in collaborazione con la Società degli alpinisti tridentini. Le modalità per il sostegno alla promozione della speleologia, per l'indizione ed il finanziamento dei corsi e per l'impiego del personale sono assunte con delibera della giunta provinciale.

Art. 2

Definizione del patrimonio carsico

1. Il patrimonio carsico trentino è costituito dalle aree carsiche entro le quali sono presenti fenomeni carsici di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico, quali grotte, doline, forme di corrosione superficiale delle rocce carbonatiche, comprensivi della flora e della fauna insediate in tali aree.

2. La delimitazione delle aree costituenti il patrimonio carsico trentino è prevista da una cartografia redatta in base all'articolo 3. Tali aree sono equiparate a quelle di interesse ambientale e naturalistico primario previste dal Piano urbanistico provinciale.

Art. 3

Individuazione delle aree carsiche

1. L'individuazione delle aree costituenti il patrimonio carsico trentino è effettuata, su proposta della commissione per le aree carsiche di cui all'articolo 4, mediante la redazione di:

- a) rappresentazioni cartografiche in numero e scala convenienti;
- b) norme d'attuazione, comprendenti una normativa d'uso, di tutela e di valorizzazione ambientale;

c) una relazione illustrativa.

2. La Giunta provinciale approva l'individuazione delle aree costituenti il patrimonio carsico.

3. Le deliberazioni dalla Giunta provinciale che individuano il patrimonio carsico prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici di grado subordinato al piano urbanistico provinciale con esse contrastanti.

4. Le deliberazioni assunte dalla Giunta provinciale che individuano il patrimonio carsico acquistano efficacia a partire dal giorno successivo alla loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 4

Commissione per le aree carsiche

1. Presso la Provincia è istituita la commissione per le aree carsiche, composta da:

- a) il dirigente del servizio provinciale competente in materia di geologia, con funzioni di presidente;
- b) due funzionari dei servizi provinciali competenti in materia di urbanistica e di parchi naturali;
- c) un funzionario dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;
- d) tre esperti di comprovata competenza designati dalla Società degli alpinisti trentini, tra cui il curatore del catasto speleologico VT Trentino - Alto Adige;
- e) un esperto designato dal Museo tridentino di scienze naturali.

2. Il regolamento di esecuzione disciplina le modalità di funzionamento della commissione.

3. La commissione:

- a) esprime parere preventivo sulle autorizzazioni paesaggistiche previste dall'articolo 93 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a) della presente legge;
- b) esprime parere preventivo sulle autorizzazioni previste dall'articolo 6, comma 2;
- c) propone le aree da espropriare ai sensi dell'articolo 7;
- d) propone l'individuazione delle aree costituenti il patrimonio carsico trentino.

4. Ai fini istruttori la commissione si avvale del catasto carsico provinciale.

Art. 5

Catasto carsico provinciale

1. Presso il servizio provinciale competente in materia geologica è istituito il catasto carsico provinciale.

2. In sede di prima applicazione di questa legge, per individuare le aree carsiche e i singoli fenomeni in vista del loro inserimento nel piano urbanistico provinciale il catasto carsico provinciale acquisisce i dati contenuti nelle schede

tecniche e nei rilievi cartografici del catasto speleologico VT del Trentino - Alto Adige custodito dalla Società degli alpinisti tridentini. A tal fine la Provincia stipula una convenzione, riconoscendo alla Società degli alpinisti tridentini un adeguato compenso per la cessione dei dati.

3. Il regolamento di esecuzione, adottato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, stabilisce le modalità per l'aggiornamento dei dati contenuti nel catasto, anche sulla base delle proposte e delle segnalazioni dei comuni, delle istituzioni scientifiche e delle associazioni che hanno fra i loro fini statutari la tutela ambientale.

Capo II *Tutela del patrimonio carsico*

Art. 6 *Vincoli*

1. I vincoli relativi a ciascuna area carsica, individuati per evitare l'alterazione diretta o indiretta degli elementi caratteristici che la compongono, sono i seguenti:

- a) divieto di modificare o alterare gli elementi che compongono l'area carsica, salvo che non sia intervenuta l'autorizzazione paesaggistica prevista dall'articolo 93 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22.
- b) divieto di asportare elementi facenti parte degli ambienti ipogei, quali depositi chimici, anche se già crollati, reperti paleontologici, mineralogici e storici, flora e fauna;
- c) divieto di chiusura delle cavità carsiche;
- d) divieto di scarico di sostanze inquinanti solide o liquide o di materiali di qualsiasi genere;
- e) divieto di coltivare cave e torbiere, con revoca delle autorizzazioni o delle concessioni accordate prima dell'entrata in vigore di questa legge.

2. L'utilizzazione del patrimonio carsico per finalità scientifiche, turistiche, terapeutiche e industriali è autorizzata dalla Provincia, sentita la commissione per le aree carsiche.

Art. 7 *Espropriazioni*

1. Le aree rientranti nel patrimonio carsico trentino possono essere espropriate dalla Provincia, previa proposta della commissione per le aree carsiche:

- a) se l'espropriazione è necessaria per ripristinare le condizioni originali di aree carsiche compromesse;
- b) se la conservazione e la tutela di aree carsiche non può essere garantita altrimenti;

- c) se l'espropriazione risponde a un interesse particolarmente importante in relazione alla conservazione o al miglioramento dell'ambiente naturale, all'uso e alla fruizione pubblici;
- d) su richiesta del proprietario interessato.
 - 2. Si procede all'espropriazione se la tutela dell'area comporta il divieto di ogni utilizzazione economica.
 - 3. Solo per fini d'incolumità pubblica o salvaguardia ambientale la Provincia può disporre la chiusura o la regolamentazione dell'accesso alle cavità o alle aree carsiche.

Art. 8
Sanzioni amministrative

1. Chiunque viola i vincoli di tutela dell'area carsica è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1000 a 10.000 euro, commisurata alla gravità del danno arrecato, in base ai criteri stabiliti nel regolamento di esecuzione.

Art. 9
Vigilanza

1. Vigilano sull'osservanza di questa legge il servizio provinciale competente in materia geologica, il personale incaricato dei servizi di polizia mineraria, locale o forestale, anche appartenente ai comuni o ad altri enti locali, e di vigilanza sulla caccia o sulla pesca, il personale dipendente dagli enti di gestione dei parchi naturali nonché, su richiesta del Presidente della Provincia, gli organi di pubblica sicurezza. Vigilano sull'osservanza di questa legge, inoltre, gli agenti volontari designati da enti o associazioni che hanno per fine istituzionale la tutela dell'ambiente, purché abbiano frequentato un corso di abilitazione e abbiano ottenuto la qualifica di guardia giurata ai sensi delle norme sulla pubblica sicurezza.

2. La Provincia organizza corsi di abilitazione o di aggiornamento per chi è incaricato di vigilare sull'osservanza di questa legge. I relativi oneri sono a suo carico.

3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di quest'articolo il regolamento di esecuzione disciplina le modalità con cui è coordinato il servizio degli incaricati di vigilare sull'osservanza di questa legge e stabilisce le modalità organizzative dei corsi di abilitazione, prevedendo in particolare l'obbligo di attivare i corsi in presenza di un numero minimo di interessati.

Art. 10
Procedimento sanzionatorio

1. Per l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 8 si osserva la

legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

2. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della legge n. 689 del 1981, spetta al dirigente del servizio provinciale competente in materia geologica. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio provinciale.

Capo III

Modificazioni di leggi provinciali connesse e norma transitoria

Art. 11

Modificazioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22

1. Dopo la lettera h) del comma 3 dell'articolo 14 della legge provinciale n. 22 del 1991 è aggiunta la seguente:

"h bis) le aree carsiche individuate ai sensi della normativa provinciale in materia."

2. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 93 della legge provinciale n. 22 del 1991 è sostituito dal seguente: "Non è richiesta, inoltre, per gli allacciamenti dei servizi all'utenza diretta e per le reti d'impianti tecnologici, a meno che non riguardino le aree carsiche individuate ai sensi della lettera h bis) del comma 3 dell'articolo 14".

Art. 12

Modificazioni della legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 37 (Protezione del patrimonio mineralogico, paleontologico, paletnologico, speleologico e carsico)

1. Nel titolo e nell'articolo 1 della legge provinciale n. 37 del 1983 sono soppresse le parole: ", speleologico e carsico".

2. Nella rubrica dell'articolo 2 della legge provinciale n. 37 del 1983 sono soppresse le parole: ", grotte ed ambienti carsici".

3. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge provinciale n. 37 del 1983 è abrogato.

4. Gli articoli 14 bis, 14 ter, 14 quater e 18 bis della legge provinciale n. 37 del 1983 sono abrogati.

5. Le lettere b) e g) del primo comma dell'articolo 17 della legge provinciale n. 37 del 1983 sono abrogate.

Art. 13

Norma transitoria

1. In attesa del completamento delle procedure previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 5, la Provincia acquisisce dalla Società Alpinisti Tridentini, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'elenco dei siti, limitatamente alla denominazione, comune di appartenenza e coordinate geografiche.

2. I vincoli previsti dall'articolo 6 sono immediatamente applicabili ai siti indicati nell'elenco di cui al comma 1.